

Statuto
della

Federazione Toscana dei Volontari per i Beni Culturali

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1 E' costituita l'Associazione di Volontariato "Federazione Toscana dei Volontari per i Beni Culturali"

ART. 2 - La Federazione ha sede legale in Lucca, presso il Centro Nazionale per il Volontariato di Lucca, via Catalani 158. Il cambiamento della sede dovrà essere deliberato dall'assemblea straordinaria e comunque non potrà essere collocata al di fuori del territorio regionale.

ART. 3 - La Federazione non ha fini di lucro.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della Federazione.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 4 - La Federazione è un'istituzione apolitica, aconfessionale, basata sui principi di democrazia ed uguaglianza, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha lo scopo di coordinare, favorire e stimolare la progettazione e l'attuazione delle iniziative delle Associazioni di volontariato nell'ambito della promozione dei Beni Culturali, rivolte alla generalità della popolazione.

In particolare:

- a. Partecipa alla vita di organismi che operano a livello regionale nell'interesse del volontariato;
- b. promuove e diffonde la conoscenza dei beni culturali e la loro fruizione;
- c. coadiuva, se richiesta e senza interferire nella loro piena autonomia ed indipendenza, le associazioni nei rapporti con gli enti locali, con le altre associazioni, movimenti e fondazioni;
- d. presta la propria collaborazione a tutte le associazioni per i Beni Culturali, iscritte o non iscritte nel Registro Regionale del Volontariato, favorendone l'adeguamento alle norme di legge;
- e. stimola ed elabora progetti di iniziative comuni tra più associazioni per i Beni Culturali, ivi compresa l'attività di formazione;
- f. promuove la collaborazione con le strutture della Protezione Civile per attività conformi alle finalità dello specifico settore;

- g. pone in essere qualsiasi altra iniziativa volta alla promozione e divulgazione delle attività del volontariato culturale sia in Toscana che fuori della stessa.

ART. 5 - La Federazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

ASSOCIATI

ART. 6 - Possono far parte della Federazione Toscana dei Volontari per i Beni Culturali tutte le associazioni che si caratterizzano come volontariato per i Beni Culturali condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dalla Federazione per il raggiungimento delle stesse.

ART. 7 - Per essere ammessi ad associato è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione alla Federazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare anagrafica dell'Associazione;
- dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo della Federazione deliberare sulla richiesta, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi 30 giorni al Consiglio Direttivo stesso il quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 8 - Gli associati prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dall'Organizzazione stessa o dalla Legge. La Federazione di Volontariato assicura gli aderenti attivi per malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi.

ART. 9 - Tutti gli associati fanno parte dell'Assemblea degli associati ed è ad essi riconosciuto il diritto di voto e quello di eleggere direttamente gli organi dell'amministrazione.

L'associato può farsi rappresentare per delega.

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione e morosità. La associazione che intende recedere deve comunicare per iscritto il suo proposito al Consiglio Direttivo almeno due mesi prima della scadenza dell'anno solare.

L'esclusione è pronunciata con delibera del Consiglio Direttivo qualora l'associato non intervenga senza giustificazione, ad almeno tre assemblee consecutive, oppure quando l'assemblea convenga che il comportamento dell'associato é tale da recare pregiudizio materiale o morale alla Federazione.

L'associato perde la qualità di socio per morosità quando non sia in regola coi versamenti delle quote annuali.

I soci recedenti o esclusi non hanno alcun diritto sui fondi sociali o al rimborso delle quote sociali versate.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, stabilisce l'entità della quota dovuta annualmente .

ORGANI DELLA FEDERAZIONE

ART. 10 - Gli organi della Federazione, i cui componenti eserciteranno le loro funzioni nel rispetto del presente Statuto ed a titolo gratuito, sono:

- a. L'Assemblea degli associati;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente;
- d. Il Segretario.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, hanno durata tre anni, con possibilità di rielezione.

ART. 11 - L'Assemblea degli Associati è sovrana, è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza dal Vice Presidente.

L'Assemblea è l'organo sovrano delle Federazione ed elegge il Consiglio Direttivo e il Presidente.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria, deve essere convocata dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta, almeno 20 giorni prima della data fissata, con indicazione degli argomenti in deliberazione ed in trattazione all'ordine del giorno, della sede, del giorno e dell'ora sia della prima che della seconda convocazione.

L'Assemblea può essere convocata in qualsiasi luogo all'interno della Regione Toscana.

Ogni socio, che non rivesta cariche nella Federazione, può rappresentare con delega scritta un solo altro socio mentre I soci che rivestano cariche non potranno essere portatore di deleghe. Ogni socio ha diritto ad un voto. Possono partecipare all'Assemblea anche i rappresentanti delle associazioni non ancora iscritte, senza diritto di voto.

Il Presidente nomina un Segretario, che redige il verbale dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per approvare il rendiconto dell'anno trascorso e per tratteggiare le linee che guideranno la programmazione dell'attività della Federazione per l'anno successivo; l'Assemblea dei soci potrà decidere dove si terranno le successive riunioni assembleari.

ART. 12 - L'Assemblea degli associati ha le seguenti funzioni:

- a. approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- b. approva annualmente il bilancio consuntivo;
- c. nomina i componenti del Consiglio Direttivo e il Presidente;
- d. delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione degli associati;
- e. modifica il presente statuto;
- f. approva il regolamento;

g. delibera sull'eventuale destinazione degli utili di gestione, se consentito dalla Legge e dal presente statuto;

h. delibera lo scioglimento e la liquidazione della Federazione nonché in ordine alla devoluzione del suo patrimonio;

i. revoca il Presidente, con il voto favorevole della metà più uno degli associati

j. delibera su ogni altra questione che il consiglio di amministrazione intenda sottoporle.

L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata ogni qualvolta venga richiesta su domanda motivata e firmata dal almeno 1/10 degli associati o su richiesta del Consiglio Direttivo.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee degli Associati, rimangono affisse nei locali della Federazione per i 20 giorni successivi alla data di deliberazione.

ART. 13 - In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

Per le modifiche dello Statuto occorre il voto favorevole dei due terzi degli associati.

ART. 14 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da 3 a 11 secondo quanto stabilito dall'Assemblea al momento dell'elezione. All'interno del Consiglio Direttivo viene eletto il Vice Presidente e il Segretario.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente della Federazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo attua e coordina le specifiche attività della Federazione nel rispetto delle norme statutarie e delle deliberazioni assembleari ed ha le seguenti funzioni:

a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

c. redige i rendiconti economico-finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d. stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

e. decide nella scelta e per l'assunzione dell'eventuale personale dipendente nei rispetto della legge;

f. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale, ed in particolare provvede alla stesura del regolamento interno, di cui all'ultimo articolo, che disciplina la vita della Federazione nel rispetto dello statuto, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, mediante comunicazione scritta inviata almeno sette giorni prima della riunione. Esso è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale la decisione del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale che sarà letto alla successiva riunione, formalmente approvato e quindi sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Qualora venga a cessare dalla carica uno dei membri, il Consiglio Direttivo procede per surroga alla nomina di un nuovo Consigliere.

I membri del Consiglio Direttivo nominati per surroga restano in carica fino alla scadenza del mandato.

ART. 15 - Il Presidente

Il Presidente della Federazione è eletto dall'Assemblea ordinaria. In caso di rielezione non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

In caso di dimissioni è sostituito dal Vice Presidente, che curerà la gestione ordinaria e convocherà l'assemblea indicando nuove elezioni.

Il Presidente ha la rappresentanza, anche in giudizio, della Federazione. E' investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria (ivi compreso quello di firma), sulla base degli indirizzi decisi dall'Assemblea al momento della nomina. Il Vice Presidente ha potere di firma disgiunto, in caso di impedimento del Presidente

ART. 16 Il Segretario

Il Segretario, che resta in carica tre anni ed è rieleggibile, è responsabile della custodia dei libri sociali, dei bilanci e della documentazione contabile della Federazione, oltre che dei verbali relativi alle deliberazioni degli organi previsti dal presente Statuto.

PATRIMONIO DELLA FEDERAZIONE

ART. 17 Il fondo patrimoniale della Federazione, utilizzabile unicamente per il funzionamento della Federazione e lo svolgimento delle sue attività statutarie, è costituito da:

- a. contributi volontari degli aderenti;
- b. contributi di privati;
- c. contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- d. contributi di organismi internazionali;
- e. donazioni, legati e testamenti;
- f. rimborsi derivanti da convenzioni;
- g. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

IL BILANCIO

ART. 18 Il bilancio consuntivo, dal quale risulteranno tra gli altri i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, accompagnato da una relazione sull'andamento culturale, sociale ed economico della Federazione, è annuale e riflette l'esercizio sociale che va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea, che lo approva a maggioranza entro il 30 aprile dell'anno successivo.

L'eventuale attivo viene imputato al fondo sociale.

I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti le assemblee che li approvano, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE

ART. 19 La Federazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni stipulate.

La Federazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della Federazione stessa.

SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

ART. 20 Lo scioglimento della Federazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea stessa sia in prima, sia in seconda convocazione.

ART. 21 In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione dovrà essere devoluto ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico od analogo settore come previsto dall'art. 5, comma 4, della L. 266/'91.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22 Le modalità di applicazione delle norme contenute nel presente Statuto sono definite in apposito Regolamento approvato dall'Assemblea.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa riferimento a quanto disposto dal Codice Civile e dalla normativa vigente in materia.